

28488/17

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE IV CIVILE

SENTENZA

Verbale udienza di prima comparizione

19072/2019

Nell'udienza del 7/10/19

tenuta dal G.I.

CRONOLOGICO

Dott. F. D'ARULLO

è stata chiamata

3888/2019

la causa UB

contro TRICCI e LIRA

REPERTORIO

PER VERBA... È PRESENTI

19866/2019


L'AVV. PIER LUIGI...

SOSTITUIZIONE DELL'AVV. D'ARULLO

~~...~~ il quale si riferisce alla sentenza  
 ED AGI ALI SUCCESSIVAMENTE DEPOSITATI.  
 IN PARTICOLARE PER QUANTO ATTIENDE  
 ALLA DONAZIONE RICORRENTE ALLA  
 DEUTUNA ALLA PRODUZIONE DI  
 INEFFICACIA NEI CONFRONTI A VERBA  
 RAVVA SPA DELIZIO DI CESSIONE  
 DELL'17/02/13. Per l'opponente è presente  
 l'AVV. ~~...~~ in sostituzione  
 dell'AVV. VINCENTO CARLUCCI, il quale si riferisce  
 integralmente alle conclusioni rassegnate nei  
 precedenti scritti di ferrario e, in particolare  
 e quelle precisate nel Foglio di P.C. depositato  
 telematicamente insieme agli allegati docanti  
 che si deposita in copie cartacee di  
 cortesia.

*R.G.U.*

*particolare come da allegato  
la sentenza.*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA  
19072/2019  
CRONOLOGICO  
3888/2019  
REPERTORIO  
19866/2019

Il Tribunale di Roma – IV<sup>a</sup> sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

S E N T E N Z A

da allegarsi – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – al verbale dell'udienza del 7.10.2019, nella causa civile iscritta al n. 38488 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente

TRA

[redacted] rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Vincenzo Cancrini presso il cui studio elett.te domicilia in Roma V.le Liegi n. 58

OPPONENTE

E


[redacted] in liquidaz. coatta amministrativa, in persona del leg. rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti B e G. [redacted] presso il cui studio in Roma al [redacted] 15 elett.te domicilia

OPPOSTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 7.10.2019 le parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con atto di citazione ritualmente notificato la [redacted] chiamava a comparire innanzi a questo Tribunale [redacted], così proponendo opposizione all'atto di precetto con cui il convenuto aveva intimato ad egli attore ai sensi dell'art. 2929 bis c.c. il pagamento della somma di € 201.595,42, oltre spese, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 17292/16 emesso dal Tribunale di Roma in data 19.7.2016 a carico di Pirri Giovanni e munito di formula esecutiva in data 22.7.2016.

All'uopo, deduceva la nullità dell'intimato precetto non ricorrendo la gratuità dell'atto dispositivo patrimoniale posto in essere dal [redacted] in favore della ex coniuge [redacted] e, quindi, il presupposto per preannunciare l'esecuzione ai sensi della disposizione normativa appena richiamata.


Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi, l'inesistenza del diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa.

Si costituiva [redacted] in qualità di cessionario del credito originariamente facente capo a Banca Apulia, che chiedeva il rigetto della domanda attrice e spiegava domanda riconvenzionale finalizzata alla declaratoria di inefficacia della disposizione patrimoniale in esame ai sensi dell'art. 2901 e ss c.c.

Ciò premesso, va da subito evidenziato che il *petitum* ha ad oggetto esclusivamente la domanda di accertamento negativo del credito portato dal decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto oggi opposto, con la conseguenza che ogni questione relativa al mutuo concesso al [redacted] da banca [redacted] è inammissibile in questa sede.

Come è inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da [redacted] Banca.

In proposito il Tribunale aderisce a quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nell'ordinario giudizio di cognizione, che si




instaura a seguito dell'opposizione ad un atto ingiuntivo o ad un atto di precetto, atti che si formano senza contraddittorio tra le parti, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione o con il precetto. Tale principio si desume da costanti pronunce della Cassazione (Cfr. Cass. 12922/1991, 4795/1988, 3119/1975), salvo il diritto per il creditore opposto ad agire in reconvencio reconvencionis, ove la nuova pretesa tragga ragione dalla riconvenzionale proposta dall'ingiunto opponente, rispetto alla quale l'originario intimante venga a trovarsi, a sua volta, in posizione di convenuto (Cfr. Cass. 11415/2004).

Lo stesso principio è stato infine esplicitamente ribadito dalla Corte di Cassazione con peculiare riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cfr. Cass. 15814/2008). Per analogia, peraltro non controvertita da ulteriori pronunce della giurisprudenza, è da ritenere estendibile il principio anche al giudizio di opposizione al precetto.

Nel caso che ci occupa in cui l'opponente non ponga alcuna domanda riconvenzionale, bensì rilevi sic et simpliciter che il diritto di credito, in virtù del quale è stato notificato l'atto di precetto, non sussiste più, la domanda riconvenzionale del convenuto opposto, che è il creditore precettante, dovrà essere quindi dichiarata inammissibile.

Tutto ciò premesso, l'opposizione è fondata e va, quindi, accolta.

Ed invero la puntuale analisi operata dal Tribunale adito in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. non può essere smentita: la disposizione patrimoniale in esame, pur se effettuata in assenza di corrispettivo, non per questo può definirsi gratuita in quanto, essendo inserita in un ampio accordo dei rispettivi interessi patrimoniali conseguente alla separazione



tra coniugi, ha una funzione " *solutorio-compensativa* " e, quindi, natura onerosa.

Ne consegue che, in accoglimento della spiegata opposizione, va dichiarato che ~~V. Banca~~ Banca non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti di ~~\_\_\_\_\_~~ in forza del precetto intimato in data 4.5.2017.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nella misura di cui al dispositivo, di ufficio, in assenza di notula, e ai sensi del d.m. 55/2014

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione proposta da ~~\_\_\_\_\_~~ e, per l'effetto, dichiara che ~~V. Banca~~ Banca in liq. coatta amministrativa non ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti della prima in forza del precetto intimato in data 4.5.2017;
- 2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
- 3) condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte, da liquidarsi in euro 802 per spese vive, euro 11405,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Roma, 7.10.2019

Il G. U.  
Dott.ssa Federica d'Ambrosio

